

**VERBALE di INTESA INTEGRATIVO**  
**dell'ACCORDO sul Fondo di Solidarietà per Allianz S.p.A.**  
**del 27 settembre 2019**

Premesso che:

- le Parti sottoscritte hanno firmato in data 27 settembre 2019 un accordo sindacale avente ad oggetto l'attuazione del Fondo di Solidarietà in Allianz S.p.A. in conformità e nei termini previsti dall'allegato n° 10 del vigente CCNL ANIA, dall'Accordo Sindacale Nazionale del 20/5/2013 e dall'art. 9 del Decreto Ministeriale 17 gennaio 2014; altresì tale accordo è già stato depositato in modalità "on line" presso l'Inps in data 30.09.2019 (vedi Allegato a pag. 2 della presente intesa);
- le Parti sottoscritte medesime concordano sulla presenza, alla data odierna, di tutte le condizioni organizzative, tecniche ed economiche che – pur già in essere in occasione del predetto accordo del 27 settembre 2019 – necessitano un incremento dei già previsti interventi riorganizzativi e non traumatici in particolare mediante l'utilizzo del precitato Fondo di Solidarietà.

Si conviene quanto segue:

- 1) Le premesse formano parte integrante della presente intesa.
- 2) Relativamente a quanto previsto dal 2° comma del punto 4) del predetto accordo del 27 settembre 2019 – fermo il resto dell'alinea - la misura ivi indicata di 100 viene portata a 150 e tale ampliamento di 50 riguarderà esclusivamente le richieste di accesso al precitato Fondo aventi effetto dalla data del 1° gennaio 2020 (con conseguente cessazione al 31.12.2019) di cui alla lett. A del 1° comma del medesimo punto 4).
- 3) Restano per il resto integralmente confermate tutte le previsioni e immodificati tutti i termini del citato accordo del 27 settembre 2019.

Letto, confermato e sottoscritto.

Milano, 18 novembre 2019

ALLIANZ S.p.A.

R.S.A. FISAC/Cgil

First/Cisl

UILCA

FNA

SNFIA

# **ALLEGATO** al VERBALE di INTESA del 18 novembre 2019

integrativo dell'ACCORDO sul Fondo di Solidarietà per Allianz S.p.A. del 27 settembre 2019

**ACCORDO sul Fondo di Solidarietà per Allianz S.p.A. del 27.9.2019**

(depositato in modalità "on line" presso l'Inps in data 30.9.2019)

5- L'On.        
   

## FONDO DI SOLIDARIETA'

Fra le Parti sottoscritte,

premessi che:

- a) in data 29 luglio 2019 Allianz ha avviato con le Rappresentanze Sindacali Aziendali il percorso di confronto previsto dalle procedure di cui all'art.15 e così pure – con i successivi incontri del 26 e del 27 settembre – dalle procedure di cui all'art. 16 del vigente CCNL e ha condiviso con esse informazioni e considerazioni sugli andamenti dell'Impresa; in particolare:
- la necessità di mantenere – pur in un contesto di prolungata instabilità economica - elevati livelli di competitività su tutti gli obiettivi di business rende indispensabile agire sulla riduzione dei costi e sulla costante razionalizzazione e semplificazione dei processi;
  - gli effetti sempre più profondi e progressivi dell'innovazione tecnologica e, in particolare, della digitalizzazione diffusa mantiene alta la necessità di efficientamento;
- b) conseguentemente, sempre con riferimento a quanto previsto e alle procedure di cui agli artt. 15 e 16 del vigente CCNL, l'Impresa ha comunicato la decisione di proseguire in un'operazione di riduzione degli organici – così come in parte avvenuto già nel corso degli ultimi anni – con interventi riorganizzativi mirati e non traumatici, utilizzando sia lo strumento delle incentivazioni sia il Fondo di Solidarietà di settore;

si conviene quanto segue:

- 1) le premesse formano parte integrante del presente accordo.
- 2) Il ricorso alla sezione straordinaria del Fondo di Solidarietà per il settore assicurativo (di seguito, il "Fondo") avverrà - per i dipendenti della società Allianz S.p.A. in possesso dei necessari requisiti - con adesione volontaria del personale interessato, nelle modalità e nei termini previsti dagli allegati n° 10 e n° 10 bis del vigente CCNL ANIA, dall'Accordo Sindacale Nazionale del 20/5/2013 e dall'art. 9 del Decreto Ministeriale 17 gennaio 2014, nonché nei termini ed alle condizioni qui di seguito indicati.
- 3) Ferme le modalità ed i termini previsti dagli allegati n°10 e n° 10 bis del vigente CCNL ANIA, dall'Accordo Sindacale Nazionale del 20/5/2013 e dall'art. 9 del Decreto Ministeriale 17 gennaio 2014, la richiesta di adesione al Fondo è possibile unicamente per coloro che matureranno il trattamento pensionistico AGO anticipato o di vecchiaia ex "Riforma Fornero" entro il 30/6/2025 e che aderiscono - tempestivamente nonché in esatto adempimento dei termini e delle condizioni di cui al presente accordo - all'apposito bando aziendale, emesso da Allianz e che avrà inderogabile e tassativa scadenza il 15/11/2019. In particolare – previa compilazione dell'apposito modulo pubblicato e messo a disposizione da Allianz a partire dal 01.10.2019 - la richiesta di adesione deve essere fatta pervenire entro il termine essenziale del 15/11/2019, corredata obbligatoriamente della documentazione ECOCERT, all'Unità HR Business Partners.
- 4) La cessazione dei rapporti di lavoro, e il conseguente accesso al Fondo in caso di sussistenza dei requisiti necessari, avrà effetto – a scelta dei dipendenti interessati – in una delle seguenti date:
- A. cessazione al 31 dicembre 2019 e accesso al Fondo dal 1 gennaio 2020;
  - B. cessazione al 31 gennaio 2020 e accesso al Fondo dal 1 febbraio 2020
  - C. cessazione al 29 febbraio 2020 e accesso al Fondo dal 1 marzo 2020;
  - D. cessazione al 31 marzo 2020 e accesso al Fondo dal 1 aprile 2020;
  - E. cessazione dal 30 aprile 2020 e accesso al Fondo dal 1 maggio 2020;
  - F. cessazione dal 31 maggio 2020 e accesso al Fondo dal 1 giugno 2020;
  - G. cessazione dal 30 giugno 2020 e accesso al Fondo dal 1 luglio 2020;

AB  
Pozzati R.

4  
L. Lieb

4  
M. Mantum

4  
L. Lieb

4  
M. Mantum

M. Mantum

M. Mantum

M. Mantum

M. Mantum

M. Mantum

M. Mantum

M. Mantum

M. Mantum

M. Mantum

M. Mantum

M. Mantum

M. Mantum

M. Mantum

M. Mantum

M. Mantum

M. Mantum

M. Mantum

M. Mantum

M. Mantum

M. Mantum



Dopo il termine del periodo di permanenza nel Fondo saranno applicate le condizioni di ultrattività previste dal sopracitato T.U. CIA.

Viene altresì consentito, a coloro già titolari di analoga copertura come dipendenti, di sottoscrivere la polizza Temporanea caso morte e la polizza Infortuni già oggi previste per gli aderenti al "Gruppo Anziani Allianz".

- c. Altre agevolazioni: Mutui, Conto Corrente "Allianz Unico" e Prestiti Personali  
Eventuali mutui e/o prestiti personali e/o Conti correnti "Allianz Unico" in essere alla data di cessazione del rapporto di lavoro e di contestuale accesso al Fondo proseguono, secondo le condizioni tutte previste alla stipula di ciascun contratto per tutta la durata di permanenza nel Fondo. Nello stesso periodo non sarà possibile stipularne di nuovi alle condizioni previste per i dipendenti in servizio.

I trattamenti di cui alle lettere a., b. e c. del presente punto 5) sostituiscono ogni e qualsivoglia diritto, domanda, azione, somma o credito dovuti - in virtù di qualsivoglia norma, sia legale che contrattuale, anche collettiva - per la cessazione del rapporto, salva unicamente la liquidazione a favore del dipendente del T.F.R. e dei ratei delle mensilità supplementari, delle ferie e dei permessi maturati ma non goduti.

Nota a verbale

In conformità alle normative che regolano il Fondo, in sede di adesione i dipendenti interessati sceglieranno se l'assegno straordinario per il sostegno al reddito venga erogato dall'INPS in una delle due modalità alternative che seguono:

- mensile, con il pagamento dei relativi contributi previdenziali da parte del datore di lavoro;
- in un'unica soluzione; in questo caso la somma di tutti gli assegni mensili da corrispondere per tutta la permanenza nel Fondo viene ridotta al 65% con attualizzazione al tasso ufficiale BCE di riferimento alla data di liquidazione della prestazione. La corresponsione avviene al momento della cessazione, senza versamento dei contributi previdenziali da parte dell'Azienda e senza le agevolazioni di cui ai precedenti punti b) e c).

- 6) Le Parti, con la sottoscrizione del presente accordo, si danno reciprocamente atto di avere esattamente adempiuto e regolarmente esaurito la presente procedura, anche con riferimento a quanto previsto e alle procedure di cui agli artt. 15 e 16 del vigente CCNL.


Nota a Verbale: le Parti si incontreranno successivamente alla fase di attuazione delle cessazioni derivanti dall'applicazione del presente accordo - entro marzo 2020 - per una valutazione congiunta delle relative conseguenze organizzative sulla tenuta degli organici nelle attività interessate dalle predette uscite.

- 7) L'azienda, all'atto di risoluzione del rapporto di lavoro - in conformità alle previsioni dell'art. 14 dell'Accordo Sindacale Nazionale del 20.5.2013 e dell'art. 13 del DM del 17.1.2014 - provvederà, laddove richiesto dal dipendente interessato, ad inserire nel documento di rinuncia al preavviso apposita clausola che garantisca il diritto a proseguire il versamento dei contributi sindacali a favore dell'Organizzazione Sindacale di appartenenza.

Letto, confermato e sottoscritto.

Milano, 27 settembre 2019

ALLIANZ S.p.A.



Alghab Tes.  
AB



R.S.A. FISAC/Cgil

First/Cisl

UILCA

FNAI

SNFIA

